

COLLABORAZIONE PROFESSIONALE DI LAVORO AUTONOMO

Artt. dal 2222 del c.c

TRA

L'Ordine dei Dottori Agronomi e Dottori Forestali della Provincia di Avellino, Codice fiscale n. 92000060647, con sede in Corso Europa n° 109 - 83100 Avellino (AV), rappresentato dal Presidente pro tempore, Dott. Agronomo Francesco Castelluccio nato ad Avellino, il 21-06-1985 di seguito indicato come "ODAF Avellino"

E

la Dott.ssa PATRIZIA ALTIERI, codice fiscale LTRPRZ81 R50A783P, Partita Iva n.01756960629, residente in Benevento alla via Gioberti 10, di seguito indicato come "Professionista".

PREMESSO CHE

- L'ODAF di Avellino, in ottemperanza alle normative vigenti che obbligano i propri iscritti liberi professionisti alla formazione obbligatoria continua per l'esercizio dell'attività professionale, ha la necessità di individuare un professionista con competenze specifiche e alta professionalità al fine di migliorare i servizi resi ai propri iscritti;
- L'ODAF di Avellino, in ottemperanza delle attuali normative volte alla transizione digitale che prevede la digitalizzazione delle PA al fine di migliorare l'erogazione dei servizi, nello specifico ai propri iscritti, nonché all'organizzazione delle attività amministrative in genere prevede di adempiere entro il 2025 alla completa digitalizzazione del proprio ente così come richiesto dalle politiche di Transizione digitale della PA;
- L'ODAF di Avellino all'interno del proprio consiglio territoriale, non annovera figure professionali con le competenze specifiche necessarie all'adempimento delle normative della transizione digitale della PA;
- La Professionista, lavoratrice autonoma operante nel succitato settore, possiede le caratteristiche, le competenze professionali specifiche di alto profilo e la sufficiente esperienza professionale pregressa nel medesimo ruolo, avendo tra l'altro già ricoperto per lungo tempo, il medesimo ruolo professionale in un altro Ente Pubblico della stessa categoria di Professionisti, e risulta quindi idonea ad assolvere le esigenze e gli obiettivi prefissati dall'ODAF Avellino per l'adempimento dell'incarico.

Patrizia Altieri

TANTO PREMESSO, SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:

ART. 1 - RAPPORTO

Le parti si danno reciprocamente atto che viene tra loro stipulato, ai sensi degli artt. 2222 del c.c., un contratto di collaborazione di lavoro autonomo consistente nello svolgimento di una attività straordinaria e temporanea con le modalità ed i termini di seguito convenuti.

* * *

ART. 2 - OGGETTO DELLA PRESTAZIONE

La Professionista si impegna, a prestare la sua opera nell'ambito del percorso di digitalizzazione dell'ODAF di Avellino, che per legge è un Ente Pubblico non economico e quindi assoggettato alle normative cogenti per le PA: Contratti PA, Sistemi di elaborazione delle informazioni pubbliche, gestione informatica dei dati dei propri iscritti secondo le normative sulla Privacy vigenti, organizzazione di attività formative specialistiche rivolte ai propri iscritti nell'ambito dell'obbligo formativo continuo mediante anche sistemi da remoto: "modalità webinar" e tramite l'utilizzo della "piattaforma nazionale SIDAF" del CONAF, digitalizzazione della modalità di iscrizione all'albo e della fruizione dei servizi dell'ODAF mediante SPID, servizio di assistenza digitale ai propri iscritti.

* * *

ART. 3 - MODALITA' DI ESECUZIONE DELLA PRESTAZIONE PROFESSIONALE

La Professionista si impegna ad eseguire la prestazione personalmente, senza alcun vincolo di subordinazione né obbligo di orario, in piena autonomia tecnica ed organizzativa.

Le prestazioni di cui al presente contratto non determinano rapporto di subordinazione gerarchica in quanto il prestatore non esegue ordini puntuali e specifici ma, nell'ambito delle direttive generali e delle indicazioni di massima impartitegli, ha piena autonomia di organizzare la propria attività con le modalità che ritiene più opportune, in vista ed in funzione del raggiungimento dei risultati che gli sono stati commissionati e viene autorizzata al trattamento dei dati per le pratiche espletate.

* * *

Prof. Maria Albertini



ART. 4- DURATA DEL CONTRATTO

L'incarico, per il raggiungimento degli obiettivi prefissati di cui all'Art.2 del seguente contratto, avrà inizio il giorno 01/09/2023 e terminerà il giorno 31/08/2024 e non è rinnovabile tacitamente.

* * *

ART. 5 - COMPENSO, TRATTAMENTO FISCALE E MODALITA' DI PAGAMENTO

Le parti convengono che il compenso dovuto per l'espletamento della prestazione di lavoro autonomo, viene determinato in € 3.552 (tremila cinquecento cinquantadue/00), onnicomprensivo delle ritenute fiscali a carico del percipiente oltre ad Iva, cassa (se dovuta) e rivalsa contributo pensionistico da corrispondersi a seguito di emissione di fattura.

Il compenso suddetto rientra ai fini del trattamento fiscale tra i redditi di lavoro autonomo di cui all'art. 53 comma 1 del TUIR e successive modificazioni ed integrazioni. Ai fini IRPEF l'ODAF Avellino effettuerà, pertanto, una ritenuta d'acconto del 20% se dovuta all'atto della corresponsione del compenso ai sensi dell'art. 25 del DPR 600/73. La Professionista dovrà, quindi, autonomamente adempiere ai conseguenti obblighi fiscali quali la presentazione della dichiarazione e l'eventuale versamento del conguaglio alle scadenze e secondo le modalità previste dalla normativa vigente.

Il compenso dovrà essere erogato con bonifico bancario entro 10 giorni successivi all'emissione della relativa fattura all'IBAN IT15V0310401625000000145168 intestato a PATRIZIA ALTIERI presso la Banca DEUTSCHE BANK - Agenzia di Benevento salvo eventuali variazioni che la professionista si impegnerà a comunicare.

L'ODAF Avellino non sarà in alcun modo responsabile nel caso di variazioni alle modalità di pagamento non portate a sua conoscenza con mezzi idonei.

* * *

ART. 6 - RECESSO

L'ODAF Avellino si riserva la facoltà di recedere motivatamente, in qualsiasi momento, dal presente contratto corrispondendo alla Professionista il compenso da determinarsi proporzionalmente al lavoro effettivamente svolto.

La Professionista può recedere anticipatamente, prima della scadenza del presente contratto, con preavviso di almeno tre mesi, solo al fine di evitare pregiudizio all'ODAF Avellino. In tal caso il compenso da liquidare sarà determinato proporzionalmente al lavoro effettivamente svolto.

Patrizia Altieri



In caso di recesso da parte della Professionista, senza rispetto del termine di preavviso pattuito, al compenso come sopra determinato, si applicherà, a titolo di penale, una detrazione fino ad un massimo del 10% di quanto spettante.

* * *

ART. 7- RESPONSABILITA'

L'ODAF Avellino è esonerato da ogni responsabilità in relazione a danni causati dall'incaricato a persone e/o cose in corso di contratto.

* * *

ART. 8 - NORME DI RINVIO

Per quanto non espressamente disciplinato al presente contratto si applicano gli artt. 2222 e segg. del codice civile. In caso di inadempimento si applicano le disposizioni in materia di risoluzione del contratto contenute nel libro IV, titolo II, capo XIV del codice civile.

* * *

ART. 9 - SPESE DI REGISTRAZIONE

Il presente contratto è soggetto a registrazione in caso d'uso, a norma dell'art. 5 comma 2 del D.P.R. 26 aprile 1986 n. 131.

* * *

ART. 10 - TUTELA DATI PERSONALI

Per la tutela della Professionista, rispetto al trattamento dei dati personali, saranno osservate le disposizioni di cui al Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e del GDPR (Regolamento UE 2016/679).

* * *

ART. 11 - FORO COMPETENTE

Per eventuali controversie La Professionista dichiara di accettare la competenza del Foro di Avellino.

* * *

Patrizia Altieri


Avellino, li 01/09/2023

Letto, confermato, sottoscritto

ODAF Avellino
Il Presidente

Francesco Castelluccio, dottore agronomo



LA PROFESSIONISTA

Dott.ssa Patrizia Altieri



Agli effetti dell'art. 1341 del Codice Civile il sottoscritto dichiara di approvare specificatamente le disposizioni dei seguenti articoli del contratto:

Art. 6 - (Recesso)

Art. 7 - (Responsabilità)

Art. 11 - (Foro competente)

LA PROFESSIONISTA

Dott.ssa Patrizia Altieri

